



# Comune della Città di Chiusi

## *Provincia di Siena*

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 52 del 13/03/2024

**Oggetto:** Atto di citazione in appello - Costituzione in giudizio e incarico di patrocinio legale.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **tredecim** del mese di **marzo** alle ore **11:30** in videoconferenza, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	SONNINI GIANLUCA	Si	
Vicesindaco	FRULLINI VALENTINA	Si	
Assessore	BISCHERI MATTIA		Si
Assessore	TALOZZI MAURA	Si	

Presenti: **3**  
Assenti: **1**

Presiede l'adunanza il **Gianluca Sonnini** in qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario **Dott. Gianpaolo Brancati**, incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Sindaco sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

Dato Atto che in data 1 febbraio 2024 con nota prot. n. 1921 è pervenuta a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/199, la notifica da parte dell'avv. Cesare Magnoni del Foro di Perugia per conto del signor \*\*\*omissis\*\*\* del Ricorso in appello presso il Tribunale di Siena, contro la sentenza di primo grado emessa in favore del Comune di Chiusi dal Giudice di Pace di Montepulciano.

Dato Atto che la citazione nel giudizio di appello riguarda la richiesta di annullamento della sentenza del Giudice di Pace di Montepulciano del 12 gennaio 2024 emessa nell'ambito del procedimento di 1° grado R.G. 485\2023, avente ad oggetto la richiesta di annullamento del verbale di violazione n. 2023\A\22472 del 06\05\2023 notificato dalla Polizia Municipale, che contestava al ricorrente la violazione dell'art. 143 c. 1 e C. 13 C.d.S.

Dato Atto che con la sentenza il predetto Giudice di Pace si pronunciava a favore del Comune di Chiusi rigettando il ricorso e confermava la legittimità del verbale impugnato condannando il ricorrente al pagamento della sanzione e delle spese.

Dato Atto che la mancata costituzione e la conseguente contumacia potrebbe causare un danno erariale connesso alla condanna alle spese oltre alla mancata entrata derivante dalla sentenza impugnata;

Considerato che l'Avv. Stefania Fattorini, con studio a Chiusi, interpellata dall'Amministrazione, ha comunicato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di tutela del Comune nella controversia in oggetto.

Dato atto che il Comune di Chiusi non dispone all'interno della sua struttura organizzativa del servizio di avvocatura, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale.

Dato atto, inoltre, che l'art. 56, comma 1, lettera h, del D.Lgs 36/2023 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici i servizi legali aventi ad oggetto, tra gli altri, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii;

Richiamato in particolare l'art. 13 comma 2 del nuovo Codice: "Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto".

Considerato che la formulazione dell'articolo 13, commi 2 e 5, del Codice deve essere letta tenendo conto della "relazione illustrativa" che accompagna il Codice medesimo e che motiva la nuova scelta legislativa in modo più coerente con la giurisprudenza comunitaria secondo la quale gli incarichi legali "non sono comparabili" con gli altri contratti pubblici;

Considerato altresì che non sono più applicabili le linee guida Anac ed in particolare le Linee Guida Anac 12 del 2018 sui servizi legali le quali raccomandano anche le soluzioni operative migliori per implementare il citato principio della concorrenzialità (alle stazioni appaltanti viene raccomandata la creazione di albi aperti di professionisti e lo svolgimento di confronti concorrenziali in sede di affidamento).

Dato atto che la Corte di Giustizia U.E., già in costanza della previgente normativa, con sentenza del 06 giugno 2019 nella causa C-264/18 ha statuito che gli incarichi legali sono prestati secondo modalità che non possono essere disciplinate dalle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici, in quanto trattasi di prestazioni che si configurano nell'ambito di un rapporto "intuitu personae" caratterizzato dalla massima riservatezza e conseguentemente, dalla libera scelta da parte di ognuno del proprio difensore, allo scopo di salvaguardare il pieno esercizio del diritto alla difesa ed il presupposto in base al quale ognuno deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, condizioni che potrebbero essere pregiudicate dall'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica.

Dato atto che la sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, 8 giugno 2021, n. 509, resa in tema di responsabilità amministrativa, ha stabilito che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico (in quel caso CONSIP spa) ad avvocati del libero foro non richiede il previo espletamento di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità;

Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno, al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione Comunale, conferire incarico di patrocinio legale all'Avv. Stefania Fattorini;

Ritenuto opportuno assumere il necessario impegno di spesa con successiva determinazione del Servizio Affari Generali, alla luce del preventivo di spesa che invierà il legale al ricevimento degli atti.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale, in particolare l'art. 66, comma 2, lett. a), che attribuisce al sindaco la rappresentanza legale, anche in sede giudiziale, dell'Ente;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi e con votazione unanime separata per quanto attiene l'immediata eseguibilità;

### **DELIBERA**

1. di richiamare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente atto
2. di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena nel giudizio di appello riguardante l'impugnazione da parte del Sig. \*\*\*omissis\*\*\* avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montepulciano n del 12 gennaio 2024 emessa nell'ambito del procedimento di 1° grado R.G. 485\2023, avente ad oggetto la richiesta di annullamento del verbale di violazione n. 2023\A\22472 del 06\05\2023 notificato dalla Polizia Municipale, che contestava al ricorrente la violazione dell'art. 143 c. 1 e C. 13 C.d.S.
3. di conferire all'Avv. Stefania Fattorini con studio a Chiusi, per i motivi esposti in narrativa, l'incarico di patrocinio legale nel procedimento di cui sopra;
4. di demandare al competente Responsabile del Servizio Affari Generali il compimento di ogni atto di gestione, conseguente ed inerente la presente deliberazione, ivi incluso il perfezionamento dell'incarico e l'impegno di spesa;
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

**Oggetto:** Atto di citazione in appello - Costituzione in giudizio e incarico di patrocinio legale.

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. 5 del **03/03/2024**.

**Chiusi**, 03/03/2024

**Il Responsabile del Servizio**  
MAZZINI LEONARDO

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. 5 del **03/03/2024**.

**Chiusi**, 05/03/2024

Caserta Francesca

*L'originale del presente atto in formato elettronico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del vigente D.Lgs. n. 82/2005 e conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi.*

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.**

<b>Sindaco</b> Gianluca Sonnini	<b>Segretario</b> Dott. Gianpaolo Brancati
------------------------------------	---

\*\*\*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

#### CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **13/03/2024** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Chiusi,**

**Segretario**  
f.to Dott. Gianpaolo Brancati

### ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Copia conforme, realizzata ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, agli originali informatici della Deliberazione n. **52** del **13/03/2024**. Gli originali sono conservati negli archivi informatici del **Comune di Chiusi**.